

PS6042 - AUCHAN-PRODOTTI IN GARANZIA

Provvedimento n. 22374

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2010, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Auchan S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 19 gennaio 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 22 novembre 2010, successivamente integrati in data 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Auchan S.p.A. (di seguito, anche Auchan), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti di largo consumo con una serie di ipermercati. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, presenta ricavi per circa 3 miliardi di euro.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

2. Il procedimento concerne il comportamento realizzato dal professionista in ordine alle modalità di applicazione del regime di "*Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*" di cui agli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo.

3. Più in particolare l'istruttoria riguarda le seguenti condotte:

i) le informazioni ambigue e/o carenti fornite ai consumatori sia attraverso il sito *internet* <http://www.auchan.it> che, specificamente, presso i punti vendita al momento della richiesta di assistenza da parte dei consumatori, in relazione alla garanzia legale di conformità, con riguardo a oggetto, durata, limiti e condizioni dell'assistenza *post* vendita;

ii) le modalità di prestazione della garanzia legale e, specificamente, il dirottamento dei consumatori ai Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, anche CAT) del produttore del bene difettoso e il rifiuto o il ritardo a fronte di richieste di sostituzione e/o riparazione del bene.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento - fasi principali

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹ e alla luce delle segnalazioni pervenute, in data 13 ottobre 2010 è stato avviato il procedimento istruttorio PS6042 nei confronti del professionista Auchan.

¹ In particolare, in data 11 ottobre 2010 è stata acquisita agli atti la stampa di una pagina *FAQ (Frequently Asked Questions)* presente sul sito *internet* del professionista <http://www.auchan.it>, nella quale si fa riferimento alla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo.

5. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte della società Auchan potessero integrare una o più violazioni degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *g*), 22, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al contenuto, all'ampiezza e alle modalità di esercizio dei diritti connessi alla garanzia legale sui prodotti venduti dal professionista.

6. La comunicazione di avvio del procedimento² è stata consegnata alla Parte in data 20 ottobre 2010, contestualmente all'esecuzione di un accertamento ispettivo presso la sede del professionista³.

7. Il professionista, in data 23 novembre 2010, ha presentato una proposta di assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, successivamente integrata in data 28 gennaio e 10 marzo 2011. Inoltre, il 14 gennaio 2011, presso la sede dell'Autorità, si è tenuta un'audizione del professionista.

8. In data 19 gennaio 2011, in considerazione dell'aggravio procedimentale conseguente all'attività di valutazione degli impegni proposti, è stata deliberata dall'Autorità la proroga del termine di conclusione del procedimento, comunicata alla Parte in data 28 gennaio 2011.

9. In data 14 marzo 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. Auchan ha fornito, in data 25 marzo 2011, un riepilogo degli impegni proposti.

11. In data 29 marzo 2011 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, successivamente pervenuto in data 3 maggio 2011.

2) Gli impegni del professionista

12. Auchan ha presentato una proposta di assunzione impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8 del Regolamento.

13. Gli impegni hanno ad oggetto l'adozione di misure - quasi tutte senza alcuna limitazione temporale - volte a modificare in via permanente le condotte commerciali tenute dal professionista, in modo da assicurare ai consumatori:

i) un'informativa generale e preventiva circa i diritti loro attribuiti dal Codice del Consumo con riguardo alla garanzia legale di conformità;

ii) chiarezza e trasparenza delle procedure e dei tempi di prestazione dell'assistenza *post* vendita in regime di garanzia legale di conformità;

iii) un'informativa chiara ai consumatori sugli ulteriori servizi di assistenza *post* vendita⁴.

14. Di seguito si procede ad una descrizione degli impegni assunti dal professionista, che nella loro versione finale fanno parte integrante del presente provvedimento.

Gli impegni di cui al punto i) - Informazioni sulla garanzia legale di conformità

15. Auchan si impegna ad esporre, entro il 31 maggio 2011 e in via permanente, nei punti vendita una nota informativa in merito ai diritti di garanzia legale a favore del consumatore. Tale nota informativa sarà esposta mediante affissione di due cartelloni - indicativamente della misura di 65X90 cm - posizionati (*i*) presso il reparto *Casa e Comunicazione* e (*ii*) presso il corner dedicato al *Servizio di Assistenza Post Vendita*.

16. La società provvederà altresì ad esporre la medesima nota informativa mediante alcuni espositori da appoggio - indicativamente della misura di 30X42 cm - posizionati (*i*) presso il corner dedicato al *Servizio di Assistenza Post Vendita* e (*ii*) presso il reparto *Casa e Comunicazione*⁵. Il materiale informativo avrà sempre una dimensione idonea a renderlo chiaramente visibile e leggibile alla clientela".

17. Di seguito si riporta il testo della nota informativa.

² Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata, altresì, formulata al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni utile alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, alla quale la società Auchan ha risposto in data 10 novembre 2010.

³ Tale accertamento ispettivo è stato autorizzato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, nell'adunanza del 13 ottobre 2010.

⁴ Si tratta di un aspetto ulteriore rispetto alle contestazioni effettuate nella comunicazione di avvio del procedimento.

⁵ Al riguardo il professionista ha precisato che "le dimensioni del cartellone e dell'espositore d'appoggio, nonché la loro ubicazione potrebbero variare in considerazione della conformazione dei punti vendita e dell'evoluzione del loro allestimento, nonché della necessità di posizionare altro materiale informativo".

LA GARANZIA LEGALE

È la garanzia che esiste su tutti i beni di consumo acquistati in Auchan e copre i difetti di conformità del bene per un periodo massimo di 24 mesi per acquisti effettuati da privati.

La garanzia legale non può essere fatta valere da chi ha acquistato i prodotti nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (in particolare, in caso di acquisto con Partita IVA).

DIFETTO DI CONFORMITA'

Vi è un difetto di conformità quando il bene acquistato, sempre entro 24 mesi dalla data di consegna:

- non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- non possiede le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e tenuto conto della pubblicità o dell'etichettatura di quel bene;
- non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato portato a conoscenza del venditore.

I RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE (art. 130 Codice Consumo)

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto:

- in via primaria, alla riparazione o sostituzione, a sua scelta, senza spese, a meno che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro;
- in via subordinata, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

È da considerare "eccessivamente oneroso" uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un "congruo termine" dalla richiesta del consumatore.

MODALITA' DI FRUIZIONE DELLA GARANZIA LEGALE

Entro due mesi dalla scoperta del vizio di un prodotto coperto dalla garanzia legale di 24 mesi, il Cliente potrà rivolgersi al punto vendita Auchan dove ha effettuato l'acquisto consegnando il prodotto difettoso unitamente allo scontrino. Occorre quindi ricordarsi di conservare lo scontrino per almeno due anni.

Per i grandi elettrodomestici, anche da incasso, non trasportabili (ad esempio, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, etc.), il Cliente potrà richiedere l'attivazione dell'assistenza in regime di garanzia legale recandosi presso il punto vendita Auchan, munito dello scontrino, del numero seriale del prodotto e dell'indicazione esatta del modello del prodotto. Auchan contatterà il Centro di Assistenza Tecnica (CAT) affinché concordi con il Cliente le modalità con cui procedere alla verifica tecnica del prodotto.

In ogni caso, qualora il Cliente preferisca rivolgersi direttamente al CAT, l'assistenza in regime di garanzia legale non potrà essere attivata se non recandosi presso il punto vendita Auchan, muniti di scontrino.

Auchan fa effettuare la riparazione del bene entro il tempo massimo di 90 giorni dalla consegna dello stesso al punto vendita ovvero dall'attivazione dell'assistenza in regime di garanzia legale.

Se i tempi di riparazione diventano eccessivamente lunghi e, in ogni caso, superano i 90 giorni, Auchan contatta il cliente per comunicargli la disponibilità a sostituire il prodotto non ancora rientrato presso il punto vendita. Ove i predetti rimedi siano impossibili o eccessivamente onerosi il cliente può scegliere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si deve tenere conto dell'uso del bene.

Per la riparazione, Auchan provvederà ad inviare presso il centro assistenza autorizzato (CAT) il prodotto preso in consegna per la verifica della presenza del difetto di conformità.

Qualora in base alla verifica effettuata dal CAT si riscontrasse un difetto di conformità, si procederà alla riparazione del bene senza spese a carico del cliente.

Qualora, all'esito della verifica effettuata dal CAT, non si riscontrasse alcun difetto di conformità, Auchan comunicherà il preventivo del CAT al Cliente il quale potrà decidere se effettuare o meno la riparazione a proprie spese. Se il difetto di conformità non fosse riscontrato restano a carico del Cliente le eventuali spese di trasporto e diagnosi del difetto richieste dal CAT, come preventivamente indicate al Cliente secondo il listino esposto presso i punti vendita.

18. Auchan si impegna, inoltre, a:

- mettere a disposizione, per il ritiro da parte della clientela, entro il 31 maggio 2011 e per un periodo di sei mesi, note informative - in formato A5 - aventi il medesimo contenuto della nota informativa sopra indicata. Tali note informative saranno disponibili (i) presso il corner dedicato al Servizio di Assistenza Post Vendita e (ii) presso il reparto Casa e Comunicazione". La società potrà eventualmente modificare in futuro il loro posizionamento all'interno del punto vendita o il loro formato in considerazione della modifica dell'allestimento del punto vendita;
- pubblicare sul sito internet della società, entro il 30 aprile 2011, la nota informativa in merito ai diritti del consumatore sulla garanzia legale. Detta nota, mediante un collegamento ipertestuale, sarà immediatamente accessibile dalla homepage del sito. Il collegamento sarà riportato con caratteri evidenti in grassetto nella

parte inferiore dell'homepage ove è indicato il numero verde o nella parte superiore dell'homepage ove sono indicati gli altri collegamenti ipertestuali;

- uniformare al contenuto della nota informativa, entro il 30 aprile 2011, la pagina delle FAQ del sito *internet* della società ove viene fatto riferimento ai diritti del consumatore sulla garanzia legale, tramite un collegamento ipertestuale alla pagina del sito *internet* di riferimento;

- modificare, entro il 30 aprile 2011, la pagina delle FAQ del sito *internet* della società, chiarendo la distinzione tra la c.d. facoltà di ripensamento e la garanzia legale di conformità. Si riporta di seguito il testo della pagina FAQ.

FAQ - Domande frequenti

Se il prodotto acquistato non funziona normalmente sin dall'inizio o entro i due anni successivi all'acquisto: cosa possa fare?

Se il prodotto acquistato non funziona normalmente sin dall'inizio o entro i due anni successivi all'acquisto, potrai rivolgerti al punto vendita Auchan dove hai effettuato l'acquisto per usufruire della assistenza in regime di garanzia legale che copre i difetti di conformità del bene per un periodo massimo di due anni.

Per usufruire della assistenza in regime di garanzia legale, dovrai recarti presso il punto vendita consegnando il prodotto difettoso e lo scontrino di acquisto, che ti suggeriamo di conservare con cura per almeno due anni.

Per i grandi elettrodomestici, anche da incasso, non trasportabili (ad esempio, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, etc.), potrai richiedere l'attivazione dell'assistenza in regime di garanzia legale recandoti presso il punto vendita Auchan, munito dello scontrino, del numero seriale del prodotto e dell'indicazione esatta del modello del prodotto.

Se preferisci rivolgerti direttamente al Centro di Assistenza Tecnica (CAT), l'assistenza in regime di garanzia legale non potrà essere attivata se non recandoti presso il punto vendita Auchan, munito di scontrino.

VAI A "LA GARANZIA LEGALE"

(LINK IPERTESTUALE CHE INDIRIZZA ALLA PAGINA DEL SITO INTERNET IN CUI È PUBBLICATA LA NOTA INFORMATIVA).

Ho acquistato un prodotto ma ho cambiato idea; posso renderlo?

Certo. Entro 15 giorni dall'acquisto di qualsiasi merce (esclusi i prodotti subito di seguito indicati), presentando lo scontrino fiscale e la confezione originale integra, potrai sostituirla con un'altra, oppure essere rimborsato integralmente della spesa sostenuta. Non è possibile rendere prodotti freschi, per motivi igienici prodotti di abbigliamento intimo e prodotti per la cura della persona (rasoi, depilatori, ecc) e veicoli a motore.

In casi particolari (es. libri, dischi, cassette, videogiochi, ecc..) il reso è ammissibile solo in presenza di involucro (in nylon) intatto

Gli impegni di cui al punto ii) - Prestazione della garanzia legale di conformità

19. Con riferimento alle modalità di prestazione della garanzia legale di conformità, il professionista si impegna a *“uniformare, entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento che deciderà sugli impegni proposti, il contenuto del modulo da consegnare al consumatore che richieda la prestazione della garanzia legale”*. Il modulo riporterà *“le informazioni essenziali per la gestione delle richieste di assistenza in regime di garanzia legale (dati del punto vendita; nominativo e recapiti del cliente; prova d'acquisto del prodotto; dati del prodotto; dati del CAT; tempo massimo di sostituzione o riparazione del prodotto)”*.

20. Il professionista si impegna inoltre a *“programmare in modo continuativo, indicativamente con sessioni annuali, attività di formazione (in aula o a distanza) del personale dei singoli punti vendita Auchan in materia di garanzia legale del venditore”*. Auchan ha comunicato al riguardo di avere ultimato il percorso formativo avviato lo scorso autunno.

Gli impegni di cui al punto iii) - informazioni sugli ulteriori servizi di assistenza post vendita

21. Auchan si impegna a:

- *“aderire alle indicazioni operative fornite da Estendo S.p.A.⁶ in esecuzione degli impegni assunti da quest'ultima con l'Autorità”* nel caso *PS1907, TRONY DPS Group - Prodotti in garanzia⁷*; Auchan ha comunicato di avere già attuato il proprio impegno;

⁶ Auchan rivende un servizio assicurativo e di assistenza post-vendita della società Estendo S.p.A.

⁷ Provvedimento dell'Autorità n. 21452 del 5 agosto 2010, in Boll. n. 31/10.

- “uniformare, entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento che deciderà sugli impegni proposti, il contenuto della procedura interna di gestione della garanzie convenzionali nella parte in cui descrive le formule di assistenza a marchio Estendo”;

- “verificare che il materiale pubblicitario e contrattuale di futuri e ulteriori servizi di estensione di assistenza (prestati anche da fornitori diversi da Estendo) chiariscano la natura dei servizi, anche in relazione alla garanzia legale biennale del venditore per i vizi di conformità dei prodotti e alla garanzia del produttore”; Auchan ha comunicato di avere già attuato il proprio impegno in relazione al materiale pubblicitario contrattuale di Estendo e di impegnarsi ad effettuare tale verifica anche per il futuro qualora il materiale dovesse essere sostituito;

- “programmare in modo continuativo, indicativamente con sessioni annuali, eventualmente in collaborazione con il fornitore di servizi di estensione di assistenza, attività di formazione (in aula o a distanza) del personale dei singoli punti vendita Auchan in materia di servizi di estensione di assistenza”; Auchan ha comunicato al riguardo di avere ultimato il percorso formativo avviato lo scorso autunno.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

22. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i profili di illegittimità e di possibile scorrettezza oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del 13 ottobre 2010. Se correttamente implementate, infatti, tali misure risultano adeguate a rimuovere gli aspetti di eventuale contrasto con le disposizioni del Codice del Consumo.

23. In primo luogo, il professionista si è impegnato a fornire, sia sul proprio sito *Internet* che all’interno dei punti vendita, un’informazione ampia e completa, tale da consentire ai consumatori un’adeguata conoscenza del regime della garanzia legale di conformità, indispensabile ai fini di un esercizio consapevole dei diritti loro spettanti in relazione alle scelte di consumo che intendano realizzare.

24. Vanno, inoltre, rilevate la tipologia e l’efficacia degli interventi proposti per migliorare le prassi commerciali relative alla prestazione della garanzia legale di conformità, attraverso una puntuale e dettagliata esplicitazione informativa sulle procedure di gestione dell’assistenza *post* vendita, con espressa indicazione dei tempi ragionevolmente necessari al suo espletamento. A tale riguardo va, in primo luogo, apprezzato che, per l’intero periodo di 26 mesi durante il quale il consumatore può far valere la garanzia legale, i beni verranno presi in consegna dal professionista per accertare se il difetto riscontrato nel bene sia effettivamente un difetto di conformità coperto dalla garanzia legale, offrendo al consumatore la possibilità di esercitare con semplicità i propri diritti. Altrettanto significativo è il fatto che vengano predefinite e rese note *ex ante*, e comunque al momento della richiesta di assistenza, le modalità esecutive con cui il professionista darà attuazione alle suddette prescrizioni, con l’esatta indicazione del periodo di tempo previsto per la riparazione.

25. A seguito dell’implementazione delle misure proposte dal professionista, dunque, i consumatori avranno piena, diffusa e sistematica conoscenza dei propri diritti in tema di garanzia legale di conformità e disporranno, altresì, di indicazioni certe in merito alle procedure da seguire e ai tempi per la riconsegna dei prodotti riparati o sostituiti.

26. Inoltre, è ragionevole presumere che l’accresciuta informativa sui diritti garantiti *ex lege* possa stimolare una maggiore consapevolezza dei consumatori anche in relazione ai servizi complementari offerti dal professionista allo scopo di prolungare nel tempo alcuni servizi di assistenza *post* vendita. Anche a questo riguardo Auchan si è impegnata a fornire informazioni chiare e complete, in maniera tale che il consumatore possa essere messo nelle condizioni di carpirne la diversità e complementarietà rispetto al regime legale della garanzia di conformità.

27. La rilevanza degli impegni assunti risulta ulteriormente rafforzata dall’assenza, per la quasi totalità degli stessi, di limitazioni temporali e, pertanto, dall’idoneità degli stessi a modificare in maniera permanente le condotte nell’ambito dei punti vendita Auchan, assicurando così ai consumatori, in modo continuativo, un’adeguata informazione in merito alla garanzia legale di conformità e un’efficace e tempestiva fruizione delle relative prestazioni.

28. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Auchan S.p.A., che fanno parte integrante del presente provvedimento, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO, inoltre, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Auchan S.p.A.;

RITENUTO, dunque, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Auchan S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni proposti in data 23 novembre 2010 (successivamente integrati in data 28 gennaio 2011 e in data 10 marzo 2011);

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Auchan S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione dei suddetti impegni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

i) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

ii) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

iii) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dal professionista che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà